



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA**

**U.O. Attività Tecniche**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 17 DEL 21-04-2026**

**OGGETTO:** Istituzione dal 21/04/2026 al 08/05/2026 di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in un tratto di Via Vicinale Montespina, per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino definitivo del manto stradale a seguito di lavori di posa di condotte interrate gas metano da parte della società ITALGAS RETI SPA

**IL DIRETTORE**

- **Vista** la concessione di occupazione di suolo pubblico n. 70/2026 rilasciata dalla Scrivente Direzione di Municipalità 10 alla società ITALGAS RETI per lavori di ripristino definitivo del manto stradale, in un tratto di via Vicinale Montespina, a seguito di lavori di posa di condotte interrate gas metano;
- **Viste** le risultanze del sopralluogo congiunto, svoltosi in data 18/03/2026 alla presenza della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta, dei rappresentanti della Municipalità 10 U.O. Attività Tecniche e di ITALGAS RETI, nel corso del quale si è concordato, tra l'altro, di istituire un particolare dispositivo di traffico temporaneo lungo l'asse stradale in epigrafe (divieto di transito eccetto autorizzati);
- **Ritenuto** di dover attuare la disciplina di traffico, come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;
- **Attestato** che:
  - il presente provvedimento non contiene dati personali;
  - il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.
- **Letti:**
  - il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
  - il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ORDINA**

**Istituire in Via Vicinale Montespina, dal 21/04/2026 al 08/05/2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno lavorativo, il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di cantiere e mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Scarfoglio e l'ingresso al parco privato "Montespina", per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino definitivo del manto stradale a seguito di lavori di posa di condotte interrate gas metano da parte della società ITALGAS RETI SPA.**

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà procedere: alla installazione della segnaletica necessaria a garantire l'attuazione in sicurezza del presente dispositivo temporaneo di traffico, e garantirne la manutenzione e corretta tenuta ripristinando, al termine degli interventi, lo stato dei luoghi, la viabilità e la segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

Per l'intervento di cui in premessa, è a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; la

verifica della corretta manutenzione; la verifica del ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione alla Municipalità 10 e al Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Fuorigrotta, delle date di inizio e fine lavori.

**Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale** e potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza in base alle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Direttore della Municipalità 10  
*Ing. Manuela Brescia*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*